

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i>	pag. vii
Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i>	» 1
Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i>	» 45
Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i>	» 77
Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i>	» 111
<i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i>	» 129
<i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i>	» 145
... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i>	» 163
Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i>	» 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1

Paola Ombretta Cuneo
(Università degli Studi di Milano - Bicocca)

Il Jones¹ ci ha offerto un quadro esauriente della situazione dei curiali² nei secoli del tardo Impero romano. I curiali accumularono attraverso la legislazione tardo-imperiale moltissimi privilegi³, cariche prestigiose, gradi e, soprattutto, immunità⁴, ma, col tempo anche diversi oneri⁵, soprattutto fiscali, a cui cercavano di sottrarsi in più occasioni e in modi diversi⁶. Secondo lo studioso⁷ furono molteplici i motivi che portavano alla fuga dagli oneri curiali e variavano a seconda della condizione sociale, della ricchezza e dalle ambizioni. Ci fu per questo motivo la reazione degli imperatori, che nel corso dei secoli continuarono ad intervenire con leggi⁸ per arginare e sanzionare tali comportamenti. Il fatto che spesso i provvedimenti imperiali fossero ripetitivi, significa che, per lo più, non si riusciva a risolvere il problema.

¹ A.H.M. JONES, *The later Roman Empire*, 284-602, vol. II, Oxford, 1964, trad. it., *Il tardo Impero romano*, vol. II, 986 ss.

² I curiali diventavano tali se uomini liberi, in base all'origine e al domicilio e al patrimonio, soprattutto terriero, il cui ammontare minimo variava da città a città. Si veda JONES, *Il tardo Impero romano* cit., 987.

³ Per quanto riguarda i privilegi giudiziari, si consideri, ad esempio, che i decurioni non possono essere sottoposti a pene corporali, alla pena della miniera e alla condanna a morte. Si veda J. GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales*, in *IURA*, 2, 1951, 72, ora in *Études de droit romain*, vol. II, Napoli, 1979, 127.

⁴ JONES, *Il tardo Impero romano* cit., 990 ss.

⁵ Si veda qualche cenno in S. RANDAZZO, *Primi appunti sull'evoluzione del decurionato cittadino*, in *Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)* (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA), Sant'Arcangelo di Romagna, 2010, 338 ss.

⁶ JONES, *Il tardo Impero romano* cit., 994 ss.

⁷ *Idem*, 999.

⁸ Un interessante esempio di lamentele da parte dei funzionari imperiali nei confronti dei curiali si avrà, nei decenni successivi, con un'*epistula* di Costantino II dell'8 gennaio 339 conservata in C.Th. 12.1.27, sintomatica dei problemi di quei secoli. L'imperatore risponde al proconsole d'Africa Celsino, il quale si era lamentato perché raramente si riunisce il senato della splendida Cartagine e pochi sono i curiali che mantengono la residenza nella città in cui hanno l'onere di rimanere. Si veda P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante (337-361)*, Milano, 1997, 29 s.

Ai decurioni sono dedicate molte costituzioni conservate in titoli diversi del Codice Teodosiano, che riguardano la tutela dell'efficienza delle curie municipali fino ad arrivare con il titolo 12.1 al problema della fuga dagli obblighi curiali, sempre più evidente e difficile da risolvere.

Sovente, i decurioni erano coinvolti anche in vicende criminali per fatti avvenuti durante lo svolgimento delle loro funzioni o prima di entrare nell'*ordo decurionum*, delle quali vicende si ha traccia, talvolta, in costituzioni imperiali. A questo proposito, il tema che vado ad affrontare è l'accusa di falso relativa a documenti pubblici e privati, che era rivolta, in certi casi, ai decurioni.

Parlando di falso, si deve ricordare che la legge, che dall'inizio ha disciplinato in via generale il *crimen falsi*, introducendone una *quaestio perpertua*, è la *lex Cornelia testamentaria nummaria de falsis*⁹, verosimilmente del 81 a.C.¹⁰, «una creazione originaria di Silla», come sottolinea Santalucia¹¹, legge che rimase, come ricorda il Ferrini¹², fondamentale in questa materia.

A distanza di secoli i compilatori del Codice Teodosiano hanno sentito l'esigenza di denominare con tale legge un titolo del libro IX¹³ destinato ad occuparsi del crimine di falso, volendo che la legge di Silla rimanesse un punto di riferimento almeno di nome, pur essendosi affiancate nuove figure criminose a quella originaria ed essendo mutata col tempo la disciplina, in modo particolare per la trasformazione del processo penale. In materia di falso documentale, per quanto

⁹ Archi (G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, ora in *Scritti di Diritto romano*, 3, *Studi di diritto penale Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano, 1981, 1487 s., nt. 1) rilevava che nelle fonti giuridiche si trovava *lex Cornelia de testamentis*, *lex Cornelia testamentaria*, *lex Cornelia de falsis* e che quest'ultima terminologia è più recente: «essa compare quale terminologia ufficiale nella compilazione teodosiana (C.Th. 9.19) e giustiniana (Inst. 4.18.7; D. 48.10; C. 9.22) ma già si trova nelle *Pauli Sententiae* (1.12.1; 4.7.1; 5.25.11) e nelle Istituzioni di Marciano (D. 48.10.1.4)». Sulla diversa nomenclatura si veda recentemente U. BABUSIAUX, *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, Köln - Weimar - Wien, 2015, 174.

¹⁰ Sulle diverse datazioni proposte dagli studiosi si veda M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, 93 ss.

¹¹ B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 149.

¹² C. FERRINI, *Diritto penale romano*, in *Completo Trattato teorico e pratico di Diritto Penale secondo il Codice unico del Regno d'Italia* (a cura di P. COGLIOLO), I.1, Milano, 1888, 247.

¹³ In origine due erano i crimini sottoposti a tale legge: falso nummario e falso testamentario. Nel Codice Teodosiano le costituzioni tardoimperiali relative ai due crimini sono conservate in due distinti titoli, il 9.19 per il falso documentale e il 9.23 per il falso nummario. Su quest'ultimo tipo di falso si vedano SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *IURA*, 30, 1979, 1 ss. (ora in *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 77 ss.); M. VINCI, *De falsa moneta. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020, 35 ss.

riguarda la legislazione tardoimperiale, sono solo quattro le costituzioni conservate nel titolo 9.19 *Ad legem Corneliam de falso* del Codice Teodosiano. Io mi soffermo solo sulla c. 1, che riguarda i decurioni, tema a cui è dedicato il nostro convegno di 'Ravenna Capitale'.

Prendiamo in considerazione la costituzione. La c. 1 risulta emanata da Costantino, il 30 gennaio 316, probabilmente da Treviri¹⁴, residenza principale dell'imperatore, pur mancando ogni riferimento nella *subscriptio*, e ricevuta il 1 agosto dello stesso anno dal destinatario della costituzione¹⁵ *Maecilius Hilarianus*¹⁶, il quale era *corrector Lucaniae et Brittiorum*. È possibile che la località di ricezione, pur non essendo menzionata, fosse *Rhegium*, l'attuale Reggio Calabria, dove risiedeva normalmente tale funzionario.

Se è vero che la costituzione inizia affrontando il tema del *crimen falsi*, il problema del falso, come rileva la Piazza¹⁷, costituisce solo il presupposto e lo sfondo del provvedimento imperiale, ritenendo che «l'obbiettivo della costituzione non era, infatti la persecuzione del falso, quanto piuttosto la disciplina della condizione dei decurioni nella duplice e contrastante esigenza di colpire il loro comportamento illecito nella compilazione di atti pubblici o privati e di non depauperare le curie cittadine». Per la Di Cintio¹⁸ la costituzione stigmatizza «l'ulteriore decadimento dell'antica carica di decurione», il cui *status*, «tanto variegato quanto complesso», un tempo ambito per i privilegi e riconoscimenti, sempre più comportava obblighi.

Secondo il Gotofredo¹⁹, a ragione, questa costituzione va congiunta con C.Th. 12.1.3, che la precede. Ha lo stesso destinatario e la stessa data di emanazione (manca solo quella di ricezione: *acc. kal. Aug.*) della c. 1.

¹⁴ Qui Costantino si trovava nei mesi di gennaio e febbraio, come risulta da O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, 164.

¹⁵ Spagnuolo Vigorita (T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda perniciēs. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1993, 59) la indica come *epistula*, anche se, a mio parere, non ci sono elementi per definirla tale. Per lo studioso riguarderebbe, e su questo non ci sono dubbi, l'accusa di falso «in relazione a testamenti o altri atti pubblici o privati redatti da un decurione».

¹⁶ PLRE, 1, 433 sv. *Maecilius Hilarianus* 5. Mecilio Ilariano appare ricoprire tale carica in questa costituzione e in C.Th. 12.1.3 ad essa collegata. Svolsse tutta la sua carriera nella parte occidentale dell'Impero, prima con Costantino e poi con i suoi figli: proconsole d'Africa nel 324, prefetto della Città nel 338-339 e prefetto del pretorio d'Italia nel 354.

¹⁷ PIAZZA, *La disciplina* cit., 224.

¹⁸ L. DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX della 'Interpretatio alariciana'*, in *rdr*, 12, 2012, 20; EAD., *L' 'Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus'*, Milano, 2013, 148 s.

¹⁹ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. III cit., ad h.l., 177: *Iungenda autem huic est lex 3. inf. de Decurionib. quae huius legis pars prior fuisse videtur*. C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille, 1953, 70 (in seguito citerò questo volume *Les infractions*) riporta il pensiero del Gotofredo, evidenziando che C.Th.

Per comprendere meglio la c. 1 non si può, allora non considerare per primo il frammento che nel testo originario la precedeva.

Nell'apparato critico di C.Th. 12.1.3 il Gotofredo²⁰ così scrive: «*quam notandum est partem esse prolixioris Constantinianae constitutionis, unde desumpta est quoque lex I supr. ad leg. Corn. de falso quaeque proinde huic coassanda venit*».

Idem A. Mechilio (rectius Maecilio) Hilariano correctori Lucaniae et Brittiorum. Universos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare. Nemo autem ad decurionatum vocatus excusare se poterit eo, quod fuerit tabellio, cum et huiusmodi homines, si sint idonei, vocari ad decurionatum oporteat. Lex enim, quae decuriones a tabellionum officiis voluit submovere, ad decurionatum tabelliones vocari non prohibet. Dat. III kal. Feb. Sabino et Rufino cons. = C. 10.32.15²¹.

In questo testo²² si legge: ‘Vogliamo rimuovere tutti i decurioni dagli uffici dei *tabelliones*. Nessuno tuttavia, se chiamato al decurionato potrà sottrarsi per il fatto di essere stato *tabellio*, dal momento che, anche questi uomini, se idonei, è opportuno che siano chiamati al decurionato. La legge, infatti, che volle rimuovere i decurioni dagli uffici dei *tabelliones*, non proibisce che i *tabelliones* siano chiamati al decurionato’.

Il Gotofredo²³ individua ciò che per lui era il fondamento di questo testo, sintetizzando il concetto con le proprie parole: «Nos dicemus, que ces deux Offices sont incompatibles». Allo stesso modo Amelotti²⁴ parlava di delicato rapporto tra *tabelliones* e *curiales*, che traspare già dalla costituzione di Costantino.

9.19.1 va completata con C.Th. 12.1.3 dello stesso giorno, essendo entrambe indirizzate a *Maecilius Hilarianus*.

²⁰ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, Lipsiae, 1740, ad h.l., 363.

²¹ C. 10.32.15: *Idem A. Hilariano correctori Lucaniae et Brittiorum. Universos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare*. Come si può notare nel Codice Giustiniano è rimasto solo il *principium* del testo conservato nel Teodosiano.

²² Il Pharr (C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, New York, 1952, 342) così traduce: «It is Our will that all decurions shall refrain from administering the duties of notaries. No man, moreover, if he should be called to the decurionate, shall be able to excuse himself from this duty because he has been a notary, since even men of this class, if they are financially responsible, must be called to the decurionate. For the law which wished decurions to be removed from the duties of notaries does not prohibit notaries from being called to the decurionate».

²³ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, Lipsiae, 1740, ad h.l., 363.

²⁴ M. AMELOTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato romano. Studi storici sul notariato italiano*, vol. II, Roma, 1975, 23.

Gaudemet²⁵ considerava la costituzione trattando lo statuto personale dei decurioni, ritenendo che la proibizione nei confronti dei decurioni di diventare *tabelliones*, sottende l'esigenza di combattere la fuga dagli oneri curiali. E in riferimento ai decurioni scriveva: «Dès 316, il leur est interdit de devenir tabellion». Quindi a partire dall'anno 316 e, cioè, con questa costituzione.

Amelotti²⁶ parlava dei due frammenti della stessa costituzione del 316 «che si presentano assai contraddittori». La contraddizione si evincerebbe, secondo lo studioso, per il fatto che, secondo il primo testo «a tutti i decurioni è vietato di esercitare gli *officia* di tabellioni, però a questi, di fronte alla chiamata a far parte della curia, che ormai li avrà più spaventati per gli oneri fiscali che sollecitati per gli onori, non è permesso di scusarsi». A questo punto, sempre secondo Amelotti, la logica vorrebbe che, una volta diventato decurione, il tabellione abbandonasse il notariato, ma non è così: nel secondo frammento abbiamo il «tabellione-decurione che, accusato di falso, può essere anche sottoposto a interrogatorio con tortura, perdendo la dignità della curia, ma restando decurione negli aggravi, cioè per quanto *ad municipales pertinet necessitates*». Lo studioso conclude nel senso che si scontrano due opposte esigenze, da un lato quella della rigida chiusura delle categorie professionali, dall'altro i vantaggi economici nell'iscrivere i *tabelliones* nell'*ordo decurionum*. Quest'ultima affermazione sottende l'esigenza che emerge nella legislazione tardoimperiale, l'interesse a riportare persone autorevoli e abienti nelle curie municipali²⁷.

Va evidenziato, a dire il vero, che, come indica il testo, la decisione di rimuovere i decurioni dagli uffici dei *tabelliones* si riferisce ad una precedente costituzione²⁸, non identificata, dello stesso imperatore. È vero che all'inizio troviamo il verbo *volumus*, che è al presente, ma è come se la cancelleria volesse rinnovare una precedente costituzione. 'Vogliamo', nel senso che si tiene fermo quanto è già stato stabilito, ma non si introduce nulla di nuovo. D'altra parte, si legge alla fine: *Lex enim, quae decuriones a tabellionum officiis voluit submovere, ad decurionatum tabelliones vocari non prohibet*. È probabile che l'intervento dei compilatori sul testo abbia reso meno evidente il significato del provvedimento. Il Gotofredo²⁹

²⁵ GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales* cit., 126.

²⁶ AMELOTI, COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato romano* cit., 23 s. e 78 nt. 21. Amelotti asseriva che l'omissione che si riscontra in C. 10.32.15, in cui è riportato il testo di C.Th. 12.1.3, non risolve il contrasto.

²⁷ Ad esempio, una costituzione di Costante riportata in due titoli diversi, 8.2.1 e 12.1.31, parla di restituzione alle curie di coloro che rientrano tra i *tabularii*, gli scribi e decurioni.

²⁸ S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fides criminaliter agere, civiliter agere*, Milano, 2007, 156, per la quale in C.Th. 12.1.3 «si trova espresso il divieto per i *decuriones* di accedere al tabellionato».

²⁹ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV cit., ad h.l., 363.

si chiede: «*Quaenam et cuius ea lex?*». Nel secolo scorso il Pharr³⁰ riteneva la legge menzionata «apparently lost». Il tempo perfetto di *voluit*, a mio parere, va a sottolineare il riferimento ad una vecchia costituzione, che si vuole interpretare e il cui testo si ripropone aggiungendo l'altra disposizione, per cui, nonostante quella premessa, non si proibisce (come si vede il tempo di *prohibet* è al presente) che i *tabelliones* possano essere chiamati al decurionato³¹. È molto chiara la contrapposizione tra il perfetto e il presente. Gli studiosi si soffermano probabilmente sul frammento riportato nel Codice Giustiniano che si limita al *principium*, in cui il verbo utilizzato è solo al presente (*volumus*) e interpretano come se si trattasse del tutto di una nuova legge.

È il riferimento ad una legge anteriore, anch'essa di Costantino, con cui si proibisce ai decurioni di prendere servizio nell'ufficio dei *tabelliones*. La mia interpretazione non contraddice la lettura del Gotofredo³² il quale inizia il suo commento alla costituzione con queste parole, che passano quasi inosservate: «*Tabellionis officio Decuriones, iuxta anteriorem quandam de eo legem, hac rursus Constantini M. lege, fungi prohibentur*». Gotofredo accenna solamente per poi soffermarsi sul punto sostanziale dell'incompatibilità tra i due ordini. Non è dunque la costituzione di Costantino del 316 quella che ha introdotto la proibizione per i decurioni.

Passiamo, ora, al secondo frammento, che è quello che a noi interessa. Leggiamo:

C.Th. 9.19.1 *Imp. Constantinus A. Maecilio Hilario correctori Lucaniae et Brittiorum. Si quis decurio testamentum vel codicillos aut aliquam deficientis scriberit voluntatem vel conscribendis publicis privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur. Sed non statim desinit esse decurio, qui in huiusmodi facto fuerit deprehensus. Quantum enim ad municipales pertinet necessitates, decurio permanet, quantum ad rem gestam et veritatem reserandam, uti decurionatus honore non poterit. 1. Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad eludendam quaestionem super his, quae ante conscripsit, factus decurio defendi hac poterit dignitate, quoniam scripturae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem. Dat. III kal. Feb., acc. kal. Aug. Sabino et Rufino cons.*

INTERPRETATIO. Si quis curialis voluntatem morientis aut quodlibet publicum documentum scripserit et de falsitate accusatur, seposita primitus dignitate, si necesse fuerit, subdatur examini: qui si convincitur, a curia non expellitur, sed curiae dignitate privabitur, id est ut honoratus esse non possit. Tabellio vero, qui admanuensis nunc dicitur, etiamsi ad curiae pervenerit dignitatem, si de falsitate accusatus fuerit aut convictus, subdatur examini, ut per ipsum, per quem confecta est, scripturae veritas adprobetur.

³⁰ PHARR, *The Theodosian Code* cit., 342, nt. 14.

³¹ Si veda M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne. Lezioni*, Napoli, 1962², 225.

³² GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV cit., ad h.l., 363.

La costituzione è riportata anche in C. 9.22.21³³ quasi del tutto coincidente. Nella *subscriptio*, però, non appare la data di ricezione. La legge è tradita anche nel *Breviarium Alaricianum* (Brev. 9.15.1) e corredata da un'ampia *interpretatio* visigotica.

Vediamo ora il contenuto della costituzione.

Nella prima parte del testo³⁴ si legge: se un qualche decurione avesse redatto un testamento, dei codicilli o qualsivoglia altra disposizione di un moriente, cioè altri atti di ultima volontà³⁵ o avesse svolto il suo ufficio redigendo documenti pubblici o privati³⁶. La Dupont³⁷ rilevava che si trattava di un caso di un decurione che avrebbe commesso un falso riguardo a un testamento, a dei codicilli e a *instrumenta* pubblici o privati, ma non vi è alcuna spiegazione del crimine. Come rileva Amelotti³⁸, la scrittura, cioè, gli atti scritti, ha una posizione di privilegio. Ovviamente la scrittura ha valore fino a prova contraria. Così vanno presi in considerazione i documenti pubblici e privati falsificati da coloro che, come rileva la Piazza³⁹, oggi sarebbero definiti pubblici ufficiali.

³³ Imp. Constantinus A. Maecilio Hilariano correctori Lucaniae et Brittiorum. *Si quis decurio testamentum vel codicillos aut aliquam deficientis scriberit voluntatem vel conscribendis publicis privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur. Sed non statim desinit esse decurio, qui in huiusmodi facto fuerit: quantum enim ad municipales pertinet necessitates, decurio permanet: quantum ad rem gestam et veritatem reserandam, uti decurionatus honore non poterit. Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad eludendam quaestionem super his quae ante conscripsit, factus decurio defendi hac poterit dignitate, quoniam scribiturae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem.* Dat. III kal. Feb. Sabino et Rufino cons.

³⁴ *Si quis decurio testamentum vel codicillos aut aliquam deficientis scriberit voluntatem vel conscribendis publicis privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur.*

³⁵ Nel testo si legge *deficientis* (= di uno che viene meno nel senso che muore). Nell'*Interpretatio* ancor più chiaramente si legge *morientis*. Diversamente Di Cintio (DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX* cit., 20; EAD., *L'Interpretatio Visigothorum* cit., 148) che legge erroneamente 'incapace'.

³⁶ Si fa, dunque, riferimento, senza menzionarli, ai diversi atti *mortis causa*, ai documenti pubblici e privati. La Schiavo (SCHIAVO, *Il falso documentale* cit., 193) evidenzia la «categoria molto ampia di documenti». Un elenco ancora più ampio si avrà, alcuni decenni dopo, in C.Th. 9.19.4 (...*tabulas testamenti chirographa testationesque nec non etiam rationes privatas vel publicas, pacta et epistulas vel ultimas voluntates, donationes venditiones...*). Questi documenti, come sottolinea giustamente la Schiavo, non costituiscono un numero chiuso. I documenti sono elencati, dunque, in entrambi i testi a titolo esemplificativo.

³⁷ DUPONT, *Les infractions* cit., 70.

³⁸ AMELOTI, COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato romano* cit., 26.

³⁹ PIAZZA, *La disciplina* cit., 224.

Per il Gaudemet⁴⁰ l'ipotesi doveva essere eccezionale, ritenendo che la competenza normale del decurione fosse quella di registrare e non di redigere gli atti. A questa affermazione si oppone la Piazza⁴¹, la quale ritiene che, il fatto che fosse affrontato questo tema nella costituzione «farebbe pensare che il ricorso dei privati a quello scopo, ai più autorevoli rappresentanti della loro città fosse, nella prassi, abbastanza diffuso, tanto da rendere il fenomeno della falsificazione così frequente da richiedere un espresso intervento normativo ed una misura così grave qual era l'estensione della tortura ad una categoria che ne era normalmente esente».

La Schiavo⁴², riprendendo un'annotazione di Gotofredo⁴³, ritiene che in questa prima parte del testo «si disciplina il caso del decurione che, *contra ius*, svolge la funzione di *tabellio* o di *scriba*, redigendo un *instrumentum privatum* o *publicum* per conto di altri, e sul quale sorge, in un momento successivo, una questione di falso». Io non credo però che il decurione svolga la funzione di *tabellio contra ius*: svolge, in realtà, la sua funzione di decurione, che sarà *contra ius*, solo nel momento in cui verrà verificato che è stato commesso il crimine di falso. A parer mio si deve aderire al pensiero della Piazza⁴⁴, la quale ritiene che la redazione di tutti gli atti pubblici e privati «poteva essere affidata non solo ai *tabelliones*, divenuti ormai istituzione diffusa nel mondo romano, ma anche ai membri delle *curiae municipali*». Non si può, infatti, escludere che ci si rivolgesse ai decurioni per gli atti.

Nel caso fosse promosso, dunque, un processo per falso⁴⁵ per l'atto redatto dal decurione – stabilisce il testo – questi sarebbe sottoposto (sia sottoposto!), se i fatti

⁴⁰ GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales* cit., 127.

⁴¹ PIAZZA, *La disciplina* cit., 225.

⁴² SCHIAVO, *Il falso documentale* cit., 156.

⁴³ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. III cit., ad h.l., 177: *Nunc fingamus, quae prima huius legis species et pars est, Decurionem Tabellionis munere functum, in conscribendo videlicet privato instrumentum: functum, inquam, contra ius.*

⁴⁴ PIAZZA, *La disciplina* cit., 225.

⁴⁵ Proprio in tema di falso testamentario vi è un rescritto di Diocleziano (il nome del destinatario fa pensare che il rescritto sia stato emesso nella parte orientale dell'Impero), C. 9.41.10 del 290. Si vedano A. BELLODI ANSALONI, *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna, 2011, 317 s. e nt. 45; C. CASCIONE, *Linee per una storia della 'veritas' nell'esperienza giuridica romana. Il diritto tardoantico*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche* (a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA), Napoli, 2013, 124 s.

Idem AA. (Impp. Diocletianus et Maximianus) Ptolemaeo. *Cum testamentum falsum esse proponas, ad illuminanda veritatem servos hereditarios, etsi libertas eis ab eo qui se heredem esse adfirmat praestita est, etiam per tormenta interrogari constitutionibus principum est permissum*. PP. VI kal. Sept. ipsis IIII et III AA. cons.

lo richiedono⁴⁶, alla *quaestio*⁴⁷, cioè all'interrogatorio con tortura⁴⁸, ma solo una volta privato⁴⁹ della dignità del decurionato. Interessante anche la terminologia: mentre nel testo di Costantino questo tipo di interrogatorio si indica con il termine *quaestio*, nell'*Interpretatio* come *examen*⁵⁰.

Sorprendentemente ci troviamo a parlare di tortura, non nei confronti di schiavi (già questo per noi è riprovevole) di cui, peraltro, si hanno molti esempi nelle fonti giuridiche e letterarie, ma di uomini liberi, anzi *honestiores*, quali sono i decurioni. Ad imporre la tortura nei loro confronti è la volontà imperiale, ma per ammettere una decisione tanto grave la cancelleria ha dovuto precisare, con una certa accortezza, che si potrà procedere contro il decurione, solo una volta privato della sua dignità⁵¹ e con il nobile fine della ricerca della verità.

‘Dal momento che tu mi comunichi che il testamento è falso, al fine di far luce sulla verità è concesso dalle costituzioni imperiali che i *servi hereditarii*, sebbene la libertà sia stata loro concessa da colui che afferma di essere erede, siano interrogati anche con tortura’.

L'imperatore risponde, dunque, ad un tale Tolomeo che aveva affermato che il testamento era falso, ammettendo anche l'interrogatorio con tortura nei confronti degli schiavi, anche se liberati, *ad illuminanda veritatem*, in quanto permessa in genere dalle costituzioni imperiali. Si ammette il caso estremo della tortura pur di far luce sulla verità, pur di arrivare, cioè, alla confessione del colpevole. Un'espressione simile a *ad illuminanda veritatem* la si trova in C. 9.41.12 in cui si legge *veritas illuminari*. A proposito dell'uso della tortura in epoca successiva sappiamo di un rescritto di Valentiniano indirizzato al prefetto Massimino che autorizzava la tortura dei senatori anche al di fuori dei casi di *maiestas minuta*. Si veda S. GIGLIO, *Aspetti della procedura penale nel tardo Impero romano*, Torino, 2017, 134 e nt. 315. Politica opposta a quella del padre fu quella di Graziano (C.Th. 9.35.2), che proibirà in diversi casi l'uso della tortura.

⁴⁶ Si legge nel testo *si ita poposcerit causa* e più avanti *si res poposcerit*, resi nell'*Interpretatio* con *si necesse fuerit*. Probabilmente bisognava valutare da un lato, se ci fosse il *fumus* sulla sua colpevolezza per non sottoporre arbitrariamente il decurione alla tortura, dall'altro, se non ci fossero altre vie per arrivare alla verità.

⁴⁷ Ae. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, vol. III, Padova, 1864-1926² (rist. Bologna - Padova, 1965), sv. '*quaestio*', 994: «*Saepe dicitur de investigatione criminis, quae fit interrogando reum ac testes, adhibito, saepe tortore ac tormentis, esame processo, inquisizione, tortura*».

⁴⁸ Come osserva M. BRUTTI, *La tortura e il giudizio*, in *Index*, 38, 2010, 36, nt. 3, nell'espressione *quaestio per tormenta* «si intrecciano interrogatorio e tortura: nozioni spesso comprese nel solo termine *quaestio*».

⁴⁹ GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales* cit., 126.

⁵⁰ Sui diversi significati di *examen* si veda Ae. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, vol. II, Padova, 1864-1926² (rist. Bologna - Padova, 1965), sv. '*Examen*', 328.

⁵¹ Nel momento stesso in cui si afferma che, come si vedrà, il decurione mantiene di fatto la sua carica, si svela l'intento di far credere che il decurione non è più tale di nome al momento dell'interrogatorio, al solo fine di giustificare l'uso della tortura.

Nella prima parte di questa costituzione, si illustra, dunque, l'istruttoria⁵², che prevedeva, in determinati casi, appunto, l'uso dell'interrogatorio con tortura. La Bellodi Ansaloni⁵³ rileva che «l'espressione *ad eruendam veritatem...* ricorre alla lettera nella definizione ulpiana di interrogatorio *cum tormentis (quaestio)* riportata in D. 47.10.15.41 (Ulp. 77 *ad ed.*): «*Quaestionem intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem*»».

In base a C.Th. 19.9.1 – dicevamo – il decurione, sospettato di essere colpevole, verrà, dunque, sottoposto ad una *quaestio*. Per la Piazza⁵⁴ emerge, infatti, nel testo l'applicabilità delle torture nei processi per falso ai curiali, che ne erano normalmente esenti. Così la Schiavo⁵⁵ sottolinea che Costantino ha eliminato il privilegio di cui godevano i decurioni, in base al quale non potevano essere sottoposti alla tortura. Infatti, tra i loro privilegi, testimoniati da alcune fonti⁵⁶, va detto, c'era

⁵² In generale si veda U. BRASIELLO, *Sulla formazione del concetto giuridico di 'istruttoria' nell'epoca imperiale*, in *AARC*, vol. I, Perugia, 1975, 46. Dalla sintesi che noi possediamo (non è stata consegnata per la stampa la relazione) risulta che «l'istruttoria ebbe maggior rilievo nella *cognitio*, e si cominciava ad usare, per quanto confusamente, nei giuristi più avanzati e soprattutto nelle costituzioni, i termini *instruere* e *instructio*, nel senso di istruire il processo». Lo studioso ricorda che con Diocleziano «l'*instructio* sembra essere stata il complesso di atti che costituiscono le prove (C. 3.11.1); Costantino vuole in genere che si faccia una *acerrima indago* (C.Th. 9.19.2.1)». Anche se il testo di C.Th. 9.19.1 tace, normalmente i mezzi di prova ammessi erano verosimilmente quelli che, decenni dopo, leggiamo nella c. 4 di C.Th. 9.19: *Acerrima fiat indago argumentis testibus scripturarum collatione aliisque vestigiis veritatis*.

⁵³ BELLODI ANSALONI, *Ad eruendam veritatem* cit., 303 ss. A proposito dell'uso processuale della tortura si vedano anche J. ARCE, *Sub eculeo incurvo: tortura e pena di morte nella società tardoromana*, in *AARC*, vol. XI, Napoli, 1996, 355 ss., in particolare 364, secondo cui «l'interrogatorio implicava la tortura come sistema per strappare la confessione»; O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, Abingdon, 2007, 139, per la quale, mentre prima della fine del III secolo si diffonde la tortura in generale di uomini liberi, «in the fourth century it was more and more readily extended to include even the higher ranks», facendo l'esempio dei decurioni, che appartengono agli *honestiores*; in un'opera precedente (ROBINSON, *The criminal law of ancient Rome*, Baltimore, 1995, 45) la studiosa aveva messo in evidenza che, sebbene la tortura fosse tecnicamente un interrogatorio, non una punizione, non era sempre possibile distinguere chiaramente i due concetti; anche J. HARRIES, *Law and Crime in the Roman world*, Cambridge, 2007, 33, sottolinea che nella tarda antichità l'interrogatorio sotto tortura non era riservato agli schiavi, ma era riservato anche alle classi più alte di uomini e donne liberi; BRUTTI, *La tortura e il giudizio* cit., 36 ss.; CASCIONE, *Linee per una storia della 'veritas'* cit., 118, per il quale «in età tardoantica non mancano riferimenti alla 'verità' estorta attraverso la tortura»; GIGLIO, *Aspetti* cit., 170 s. e nt. 391 con la ricca bibliografia, il quale evidenzia che «il potere più rilevante del giudicante atteneva alla possibilità di ricorrere, a suo insindacabile giudizio, all'uso della tortura nei confronti sia dell'accusato sia del testimone sia dell'accusatore».

⁵⁴ PIAZZA, *La disciplina* cit., 224 s.

⁵⁵ SCHIAVO, *Il falso documentale* cit., 156.

⁵⁶ D. 50.2.2.2, Ulp. 1 *inst.*: 2. *In filiis decurionum quaestio est, utrum is solus decurionis filius esse videatur, qui conceptus et natus est ex decurione, an vero et is, qui ante natus est,*

quello di poter sfuggire alla tortura⁵⁷ per l'acquisizione delle prove nel processo criminale, già a partire dall'epoca classica⁵⁸. Evidentemente questo privilegio secondo il legislatore andava sacrificato, pur di stabilire la verità. D'altra parte, l'uso della tortura nell'istruttoria era molto diffuso in epoca tardoimperiale⁵⁹, ma, per lo più, nei confronti degli schiavi. Il sistema era tollerato anche negli ambienti cristiani, come osserva la De Salvo⁶⁰, la quale sottolinea la peculiarità della tortura giudiziaria, «la nota *quaestio per tormenta*, che aveva un peso notevole nella fase istruttoria dell'*iter* giudiziario, metodo inquisitorio ormai invalso, anche nell'Impero cristiano, nei procedimenti giudiziari come mezzo per ottenere la verità».

quam pater decurio fieret. Et quidem quantum pertinet, ne fustibus castigetur et ne in metallum detur, non nocet plebeio pater esse natum, si postea honor decurionis patri eorum accesserit. In avo quoque Papinianus idem respondit, ne patris nota filius macularetur

D. 50.2.14 Paul. 1 *quaest.*: *De decurione damnato non debere quaestionem haberi divus Pius rescripsit. Unde etiam si desierit decurio esse, deinde damnetur, non esse torquendum in memoriam prioris dignitatis placet.*

C.Th. 8.2.4 (17 settembre 384): *Idem AAA. Quicumque decurionum sponte se censuali ministerio manciparit, condicionem habeat quam ipse delegit, depositurus sui ordinis penitus dignitatem, si eum necessitas quaestioni subdendum invenerit. Dat. XV kal. oct. Constantino-poli Richomere et Clearcho cons. = 10.71.2.*

C. 9.41.11: *Idem AA. Boetho. Divo Marco placuit eminentissimorum quidem nec non etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspersit. In decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert. PP. V k. Dec. ipsis IIII et III AA. cons. Su quest'ultimo costituzione, un rescritto del 290 di Diocleziano, si veda SCHIAVO, *Il falso documentale* cit., 156 nt.120 con la bibliografia citata.*

⁵⁷ Il Gotofredo (GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. III cit., ad h.l., 177) così commenta: *Dubitandi sane ratio maxima erat, quod decurionibus id privilegii tributum esset, ut a quaestionibus et tormentis immunes essent (ut docebunt conplurimae leges...)... Quam et ipsam dubitandi rationem ingerit exerte historia Ingentii Decurionis, eiusdemque Scribae, qui publicam Caeciliani epistolam falsasse dicebatur: qui cum decurionatus privilegium ostenderet, apud Aelianum PC. Africae, ne torqueretur... de eo Aelianus ad Constantinum referendum putavit.*

⁵⁸ GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales* cit., 127, ricorda che nel diritto classico i decurioni erano sottratti alla tortura e che, successivamente Costantino, per togliere a loro questo privilegio, stabilisce che vengano spogliati del loro privilegio.

⁵⁹ Erano frequenti anche nel diritto di questa società manifestazioni, oserei dire, di vera crudeltà. Si veda F. ZUCCOTTI, *La 'crudeltà' nel Codice Teodosiano ed i suoi fondamenti teologico-giuridici*, in *AARC*, vol. XIX, Roma, 2013, 33 ss.

⁶⁰ Si veda L. DE SALVO, *Necessitas iudicandi. Agostino e la tortura giudiziaria*, in *AARC*, vol. XIX cit., 631 ss., in particolare 632. Si veda anche CASCIONE, *Linee per una storia della 'veritas'* cit., 129 ss.

È come dice la Schiavo⁶¹ e cioè che talvolta nella legislazione tardoimperiale «il rapporto tra tortura e *veritas* appare addirittura esaltato». La tortura pare, in determinati casi⁶², l'unico binario che conduce alla verità. Così rileva Brutti⁶³: «è la prassi per cui si impiega la tortura come mezzo di induzione alla testimonianza (o anche alla confessione) e quindi come via alla conoscenza della verità. Già presente nelle fonti repubblicane, la legittimazione della *quaestio per tormenta*, del dolore fisico inferto dall'autorità, si ritrova nella giurisprudenza e nei rescritti imperiali, tra limiti ed incertezze, fino alla compilazione giustiniana».

Il testo della costituzione prosegue⁶⁴. Ma non cessa immediatamente di essere decurione – si dice – colui che è stato colto in un fatto di tal genere⁶⁵. Tanto manterrà la carica di decurione, per attendere agli affari municipali⁶⁶, tanto, invece, non potrà valersi della dignità del decurionato per interferire sulla verità dei fatti che va ristabilita (*quantum ad rem gestam et veritatem reserandam*)⁶⁷.

Come rileva il Gaudemet⁶⁸, la perdita della dignità lascerà, comunque, pesare sul decurione tutti i doveri municipali: «elle n'a d'effet qu'en ce qui concerne la procès et la recherche de la vérité».

Per la Di Cintio⁶⁹, giustamente, l'*Interpretatio*, a C.Th. 9.19.1, «chiarisce il testo della costituzione, in particolare la differenza tra l'essere *expulsus* dall'ordine e l'essere privato solo dell'*honor*».

⁶¹ SCHIAVO, *Cesare Beccaria, la tortura e i 'romani legislatori'*, in *Diritto@Storia*, 14, 2016, 5 ss.

⁶² A dire il vero la politica legislativa in materia non è uniforme, ma varia. Si veda nt. 45.

⁶³ BRUTTI, *La tortura e il giudizio* cit. 36.

⁶⁴ *Sed non statim desinit esse decurio, qui in huiusmodi facto fuerit deprehensus. Quantum enim ad municipales pertinet necessitates, decurio permanet, quantum ad rem gestam et veritatem reserandam, uti decurionatus honore non poterit.*

⁶⁵ Nell'*Interpretatio* si legge che, lasciata inizialmente la sua dignità, se necessario, il decurione sarà sottoposto alla tortura e, se è provata la sua colpevolezza (*si convincitur*), non sarà espulso dalla curia, ma privato della sua dignità curiale.

⁶⁶ Diversamente DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX* cit., 20; EAD., *L' 'Interpretatio Visigothorum'* cit., 148.

⁶⁷ In generale sulla *veritas rei gestae* si veda CASCIONE, *Linee per una storia della 'veritas'* cit., 94 ss., il quale rileva che «oltre che il diritto, anche lo stato di fatto può essere portatore di una sua propria *veritas* intrinseca: è la verità (storica) di ciò che è o che è accaduto», ritenendo che «la *rei (gestae) veritas* costituisce il punto di arrivo del processo, il suo obiettivo finale».

⁶⁸ GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales* cit., 126.

⁶⁹ DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX* cit., 20; EAD., *L' 'Interpretatio Visigothorum'* cit., 149.

Nell'ultima parte della costituzione⁷⁰, al par. 1, si ha il caso del tabellione⁷¹, che, accusato di falso in merito ai documenti redatti precedentemente, diventa nel frattempo decurione. Nell'*Interpretatio* si aggiunge, rispetto al testo della costituzione, il significato di tabellione: *qui admanuensis nunc dicitur*. L'interprete ha ritenuto opportuno specificarlo, in quanto nel secolo in cui scrive (*nunc*) si usa una diversa terminologia⁷². Diventano più chiari i due distinti ruoli, quello del normale decurione e quello del decurione che proviene dal notariato.

Chi era stato precedentemente tabellione⁷³, una volta divenuto decurione, non potrà sfuggire all'interrogatorio con tortura⁷⁴ per questi atti che aveva preceden-

⁷⁰ 1. *Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad eludendam quaestionem super his, quae ante conscripsit, factus decurio defendi hac poterit dignitate, quoniam scripturae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem.*

Il Pharr (PHARR, *The Theodosian Code* cit., 240) così traduce: «A man who previously has been a notary and subsequently has been made a decurion shall not be able to be defended by this rank for the purpose of escaping examination under torture concerning those documents which he wrote before he became a decurion, since the authenticity of the document, if the case so demands must be proved by the author himself».

⁷¹ In generale si vedano E. SACHERS, s.v. «*tabellio*», in PWRE, IV, A2, Stuttgart, 1932, cc. 1847 ss.; E. SEIDL, s.v. «*συμβολογράφος*», in PWRE, IV, A, Stuttgart, 1932, c. 1084; A. D'ORS, *Documentos y notarios en el derecho romano postclásico*, in *Centenario de la Ley del Notariato*, I, *Estudios históricos*, 1, Madrid, 1964, 79 ss.; M. TALAMANCA, s.v. «*documentazione e documento (diritto romano)*», in *ED*, XIII, Milano, 1964, 553 ss.; M. AMELOTTI, s.v. «*notaio (diritto romano)*», in *ED*, XXVIII, Milano, 1968, 557 ss.; G.I. LUZZATTO, sv. *Tabelliones*, in NNDI, XVIII, Torino, 1971, 1014 s.; P. GRÖSCHLER, s.v. «*Tabelliones*», in *Der Neue Pauly* 11, 2001, 1191 s.; P. GRÖSCHLER, 'Urkunden' (*Römisches Recht*), in *Der Neue Pauly* 12/1, 2002, 1044 ss.

⁷² Su questa figura si veda AMELOTTI, COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato romano* cit., 23 ss. e 78. Si veda anche DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX* cit., 20; EAD., *L' 'Interpretatio Visigothorum'* cit., 149.

⁷³ Per la Schiavo (SCHIAVO, *Il falso documentale* cit., 157 s.) nel caso di accusa di falso di chi utilizza un documento sospettato di falso e prodotto in giudizio, bisogna distinguere se l'accusa è rivolta a chi confeziona l'atto (*tabellio/decurio*) o all'utilizzatore. In questo secondo caso il decurione sarebbe sottoposto a tortura in quanto testimone. Teoria interessante, ma la stessa studiosa deve ammettere che l'*Interpretatio* visigotica della costituzione indica chiaramente il decurione come destinatario dell'accusa. In questo caso è più plausibile che il decurione sia sottoposto alla tortura, come si è detto (si veda *supra*, nt. 71), non per indurlo alla testimonianza, bensì alla confessione.

⁷⁴ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. III cit., *ad h.l.*, 178: «Hac enim lege casus tantum singularis definitur, quo Decurio in quaestione falsi torqueri potest, non vero universim; scilicet si instrumentum, de cuius veritate quaeritur, ipse Decurio dum Tabellio esset scripserit». Si tratterebbe, dunque, di un provvedimento non a carattere generale. Si veda SCHIAVO, *Il falso documentale* cit., 156 s.

temente redatto⁷⁵. Il nuovo decurione⁷⁶, infatti, non può valersi della nuova *dignitas* o nascondendosi dietro di essa, poiché – così conclude il testo – la veridicità della scrittura⁷⁷, nel caso fosse necessario, deve essere provata attraverso l'autore stesso⁷⁸. Ancora una volta⁷⁹ la cancelleria sottolinea, dunque, *si res poposcerit*. Come si possono interpretare queste parole, quando si rende necessario arrivare alla scelta della tortura?

Meglio era spiegato in un rescritto di Diocleziano del 291, conservato in C. 9.41.12, in cui si ammette il ricorso alla tortura quando non è possibile altro mezzo per far luce sulla verità, *si aliis probationibus veritas illuminari non possit*.

È un problema, talvolta, anche di economia processuale, nel senso che la certezza della colpevolezza consente di evitare, almeno per alcuni crimini (non sappiamo per il falso), l'impugnazione della sentenza⁸⁰.

Si vuole portare l'imputato alla confessione⁸¹ che sia spontanea o resa in seguito all'interrogatorio con tortura. Cos'altro può intendersi con *scribiturae veri-*

⁷⁵ Come sottolinea la PIAZZA, *La disciplina* cit., 225, «il tabellione che fosse successivamente divenuto curiale non poteva giovare della sua nuova *dignitas* per sottrarsi alla tortura *super his quae ante conscripsit*».

⁷⁶ Nell'*Interpretatio* si precisa *si de falsitate accusatus fuerit aut convictus* e, cioè, se quando era ancora tabellione era stato accusato di falsità o provata la sua colpevolezza.

⁷⁷ CASCIONE, *Linee per una storia della 'veritas'* cit., 137 s. rileva che «la *scripturae veritas* deve essere riconosciuta dallo stesso autore. Così stabiliva già una costituzione di Costantino del 316, raccolta in C. 9.22.21.2 (e già in C.Th.9.19.1.1), relativa verosimilmente all'accusa di falso». Lo studioso, non traducendo *quaestio* nel senso di tortura, così interpreta il testo: «tratta di un *ex tabellio* (notaio, si direbbe oggi) divenuto poi decurione, che intendeva difendersi con la nuova *dignitas* per eludere l'indagine su un documento da lui redatto».

⁷⁸ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. III cit., ad h.l., 177: *Per ipsum authorem, id est per Tabellionem vel Scribam ipsum, per quem scripura confecta est, ut Interpres recte explicat*.

⁷⁹ Si veda nt. 46.

⁸⁰ A titolo esemplificativo, si consideri quanto dichiarato in due (il I e il III) dei tre frammenti in cui è stata smembrata una lunga costituzione del 314 di Costantino, che, va precisato, non riguarda il falso. Il primo frammento è C.Th. 9.40.1, in cui il legislatore raccomanda al giudice che sta per emettere una sentenza di mantenere una prudenza tale da non condannare a morte o a una pena severa l'autore di uno dei crimini indicati (*adulterium, homicidium, maleficium*), finché non fosse provata la sua colpevolezza o per confessione o per interrogatorio con tortura dei testimoni. Occorreva, insomma, una prova regina, come se il colpevole fosse sorpreso in un evidente crimine e diventasse inutile negare i fatti. Il terzo frammento, C.Th. 11.36.1, afferma che non devono essere accettati ricorsi che non pare abbiano alcuna speranza di smentire quanto indicato nell'accusa, ma piuttosto sono un tentativo di ritardare la sentenza.

⁸¹ Si veda D. Grodzynski (D. GRODZYSKI, *Tortures mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le droit romain aux IIIe et IVe siècles*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Rome, 1984, 361), la quale, parlando dei corpi dei colpevoli prima di arrivare al supplizio finale, distingue due diversi casi: «à la fois la question préparatoire, liée ou non à l'aveu (*quaestio*) e la question préalable, antérieure

tas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem? La verità⁸² del documento deve essere provata attraverso lo stesso autore del presunto falso e, quindi, attraverso la confessione⁸³. In questo modo ci sarà poi certezza nella sentenza e non ci sarà spazio per impugnazioni.

La Bellodi Ansaloni⁸⁴, che, però, non menziona la costituzione in considerazione, pur trattando le leggi tardo-imperiali, spiega in generale lo strumento che è diventata la tortura nell'ambito del processo. La studiosa scrive che «nell'economia dell'investigazione processuale, peraltro, la *quaestio* non diventa una prova in senso pieno ma assume una funzione complementare, quale strumento di chiusura dell'istruttoria, quasi a colmare la distanza tra verità e veridicità». Asserisce, inoltre, che «una confessione anche *extorta*, sebbene promanente dal *tortus*, colma il gap che separa il *suspectus* (*suspectissimus*) che abbia gridato la propria confessione».

Per concludere, la costituzione di Costantino, smembrata successivamente dai compilatori Teodosiani, era essenzialmente un lungo provvedimento relativo ai curiali, di cui possediamo solo due frammenti, il tenore del quale si può meglio comprendere riunendo i testi conservati nel Codice Teodosiano⁸⁵. Solo un frammento, quello conservato in C.Th. 9.19.1, di cui si parla in questa sede, è stato

au supplice final et indépendant de lui». Si veda anche ARCE, *Sub eculeo incurvo* cit., 364, a proposito della tortura come strumento per arrivare alla confessione.

⁸² Archi (G.G. ARCHI, *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, ora in *Scritti di Diritto romano*, 3 cit., 1851) di questa costituzione segnala, in particolar modo, la preoccupazione della cancelleria imperiale di stabilire la *veritas*, così in Costantino, come successivamente con Giustiniano. Si veda anche CASCIONE, *Linee per una storia della 'veritas'* cit., 138 ss.

⁸³ Si veda, a proposito di confessione, Y.P. THOMAS, *L'aveu. De la parole au corps (Rome Ve siècle av. J.-C. - IV siècle ap. J.-C.)*, in *L'aveau. Histoire, Sociologie, Philosophie* (R. DULONG sous la direction de), Paris, 2001, 17 ss.

⁸⁴ BELLODI ANSALONI, *Ad eruendam veritatem* cit., 324 s.

⁸⁵ *Imp. Constantinus A. Mechilio (rectius Maecilio) Hilariano correctori Lucaniae et Brittiorum. Universos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare. Nemo autem ad decurionatum vocatus excusare se poterit eo, quod fuerit tabellio, cum et huiusmodi homines, si sint idonei, vocari ad decurionatum oporteat. Lex enim, quae decuriones a tabellionum officiis voluit submovere, ad decurionatum tabelliones vocari non prohibet. Si quis decurio testamentum vel codicillos aut aliquam deficientis scribserit voluntatem vel conscribendis publicis privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur. Sed non statim desinit esse decurio, qui in huiusmodi facto fuerit deprehensus. Quantum enim ad municipales pertinet necessitates, decurio permanet, quantum ad rem gestam et veritatem reserandam, uti decurionatus honore non poterit. Nec vero is, qui ante fuerit tabellio, ad eludendam quaestionem super his, quae ante conscripsit, factus decurio defendi hac poterit dignitate, quoniam scribiturae veritas, si res poposcerit, per ipsum debet probari auctorem. Dat. III kal. Feb., acc. kal. Aug. Sabino et Rufino cons.*

inserito dai compilatori nel titolo *Ad legem Corneliam de falso*, ma come è stato detto, il falso, dal punto di vista sostanziale, rimane quasi sullo sfondo della costituzione, nel senso che il crimine non viene definito né viene indicata la pena. Si ha, piuttosto, un quadro relativo ai rapporti tra i decurioni ed i *tabelliones*. Siamo informati che i decurioni accusati di falso non vengono rimossi subito dalla loro carica in modo che perdurino le cure e gli oneri curiali. Il frammento costantiniano, tornando ora al crimine, ci offre, però, cenni relativi all'acquisizione delle prove in caso di *crimen falsi*, ma soprattutto alla perdita di un privilegio importante per i curiali, come quello dell'esonero dalla tortura negli interrogatori, privilegio sacrificato, pur di arrivare alla *scripturae veritas*.